

EDITORIALE

La riforma del processo civile e le ADR: quale futuro?

Nelle ore in cui stiamo andando in stampa si stanno svolgendo nelle commissioni parlamentari i lavori di conversione in legge a riguardo della "negoziiazione assistita" e del "trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria". I provvedimenti sono contenuti nel decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 che titola "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile".

I provvedimenti, stante agli organi di stampa nazionale, sono il risultato di consultazioni condotte tra il Ministero della giustizia e l'Avvocatura. Una prima lettura del testo pone in essere alcuni interrogativi quali: la negoziazione delle controversie, assistita da professionisti specializzati, non è già svolta dalle parti in conflitto prima di adire alle azioni legali? quale necessità ha il legislatore di introdurre una specifica normativa? le parti non potevano già ricorrere spontaneamente ad una risoluzione della controversia mediante l'attivazione di una procedura arbitrale? La negoziazione assistita rappresenta la duplicazione di una virtuosa attività legale già svolta e il trasferimento del contenzioso alla sede arbitrale è di difficile proponibilità per via dell'acquisizione del consenso congiunto delle parti in quella sede.

Avrei preferito, invece, una riforma armonica nell'ambito delle procedure e tecniche di risoluzione delle controversie in via extragiudiziale che tenesse conto degli aspetti giuridici in conseguenza di quelli negoziali. Non dimentichiamoci che la finalità dell'introduzione di soluzioni alternative alla giustizia civile è il raggiungimento dell'accordo delle parti in lite.

Un testo unico nell'ambito delle procedure extragiudiziali dovrebbe raccogliere e coordinare i diversi provvedimenti che sono riconducibili alle così dette A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) ed in particolar modo alla negoziazione assistita e alla mediazione civile e commerciale. Tali procedure si sono diffuse, nel mondo anglosassone e americano (Centro e Sud America compresi), per l'elevata incidenza di risoluzione consensuale dei conflitti. Le tecniche utilizzate sono prevalentemente riconducibili al Metodo Harvard, frutto delle ricerche ed analisi del Program on Negotiation presso la Harvard Law School. Trattare una lite attuale o potenziale con l'utilizzo di tecniche semplificate (anche se sofisticate), il no a formalismi e il contenimento di costi e tempi di risoluzione permettono di conseguire obiettivi quali: riduzione dei costi e dei tempi della controversia, miglioramento della qualità degli accordi, aumento dell'efficienza dei tribunali, offerta di un valido strumento di internazionalizzazione e in Italia potrebbe rappresentare anche una nuova opportunità professionale.

L'assistenza professionale deve tendere a negoziazioni più efficienti nella risoluzione dei contratti come nella stipulazione degli accordi. Le tecniche di negoziazione dovrebbero anche essere utilizzate nella normale assistenza contrattuale.

La mediazione interviene quando le parti, anche assistite da negoziatori, non sono in grado di raggiungere un accordo, e quindi si crea la necessità di un professionista terzo e neutrale. È utile sottolineare che la mediazione, oggi regolamentata per legge in Italia, in realtà nel mondo è considerata soltanto una negoziazione facilitata dall'intervento del mediatore per raggiungere un accordo.

In conclusione la nuova negoziazione assistita non potrà sostituire la mediazione civile e commerciale, ma anticiparla. Si ricorre al terzo neutrale quando le parti non sono in grado di trovare un accordo tramite la transazione e/o negoziazione; la nuova negoziazione assistita dovrà trovare interlocutori preparati a svolgerla come per la mediazione.

Nell'ambito di un percorso più ampio di risoluzione extragiudiziale (preventiva ed endoprocedurale) di una controversia possiamo immaginare che le parti prima cerchino di aderire ad una transazione, poi a negoziare, poi a mediare e da ultimo ricorrere all'arbitrato.

MARCO CEINO